

Registro Generale n. 155/2022
pubblicata il 14/02/2022

Reg. del Settore n. 2 / 2022



CITTA' DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore 10 - URBANISTICA E EDILIZIA

Oggetto: Determinazione: PUR in ditta IIC srl - DGC n. 122 del 13 settembre 2011 - approvazione atto di cessione gratuita di aree di pubblico godimento

CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 155/2022

pubblicata il 14/02/2022

Reg. del Settore n. 2 / 2022

Settore 10 - URBANISTICA E EDILIZIA

Giuseppe Bruno

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

Determinazione: PUR in ditta IIC srl - DGC n. 122 del 13 settembre 2011 - approvazione atto di cessione gratuita di aree di pubblico godimento

Il Direttore di Settore

Premesso ed evidenziato che:

la Società "I.I.C. S.r.l." con sede in Corigliano-Rossano (Cs) - Loc. Corigliano Calabro, Zona Ind. Sett. 3 Contrada Salicetti, iscritta presso la Camera di Commercio di Cosenza con il codice fiscale e numero d'iscrizione: 03231980784, REA: CS-220369, è titolare di PUR (Piano Unitario di Riqualficazione), approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 13 settembre 2011;

che la società IIC s.r.l. ha stipulato, con il Comune di Cosenza, la convenzione di attuazione con atto a rogito Notaio Italo Alessio Scornajenghi del 5.10.2017, reg.to a Cosenza il 10.10.2017 al n. 10187 serie 1T;

che la società IIC s.r.l. ha avuto in data 14.7.2021 dal Comune di Cosenza l'autorizzazione prot. n.6448 per effettuare la progettazione in variante delle Opere Pubbliche previste dal citato strumento;

nella Convenzione è prevista un'area destinata ad uso pubblico che resta nella disponibilità del soggetto attuatore ed un'area destinata a parcheggio da cedere al comune di Cosenza;

che la società IIC s.r.l., in deroga al punto 3 dell'art. 4 della citata Convenzione, è stata autorizzata dal comune di Cosenza con atto dirigenziale del 15.7.2021 prot. n. 57767, a produrre dichiarazione di agibilità parziale per il solo Fabbricato A di cui al PUR approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 122 del 13.9.2011, previa sistemazione e cessione di porzioni di opere pubbliche per come stabilito nella citata Convenzione;

che l'istituto dell'agibilità parziale è previsto espressamente dalla normativa in materia, il DRP 6 giugno 2001, n. 380, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", che recita, all'articolo 24, <<1. La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata. [...] 4. Ai fini dell'agibilità, la segnalazione certificata può riguardare anche: a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi,

qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni; b) singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale>>;

che, in relazione alle aree destinate a parcheggio da cedere al Comune di mq. 158 in ottemperanza a quanto previsto dalla suddetta convenzione, la società IIC s.r.l. è tenuta a cedere gratuitamente al Comune di Cosenza il terreno interessato, attraverso atto di cessione il cui schema è riportato in allegato;

che la cessione gratuita viene fatta ed accettata nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente trovasi l'area suddetta con tutti i diritti, azioni, ragioni, usi, servitù attive e passive se vi sono;

che la società cedente, con il detto atto di cessione, è tenuta a garantire la legittima sua proprietà di quanto sopra ceduto nonché la libertà da pesi, vincoli, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli, volendo sottostare in caso contrario all'evizione come per legge;

che la presente cessione è effettuata ai fini urbanistici quale atto attuativo ed esecutivo di convenzione urbanistica, per cui si applica l'agevolazione ex art. 20 comma secondo Legge 10/1977 (imposta di registro fissa, esente ipotecaria e catastale);

Ritenuto di dovere procedere all'approvazione del citato schema di cessione;

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto del Comune,

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147 *bis* comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

DETERMINA

che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di approvare lo schema di atto pubblico in allegato, attuativo dei rapporti inerenti il Comune di Cosenza e la società IIC srl, in merito alla cessione di aree a vantaggio del Comune da parte della Società, in attuazione del PUR approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 13 settembre 2011;

di procedere, in qualità di dirigente del Settore competente, alla stipula della convenzione il cui schema è approvato con il presente atto.

.

ELENCO ALLEGATI

1 - File PDF Allegato - Certificato destinazione urbanistica

Cosenza 10/02/2022

Il Direttore di Settore

Giuseppe Bruno
